

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 711</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato **ROSSI PAOLO**

*Presentata il 12 dicembre 1958*

#### Concessione della pensione ai ciechi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assegno a vita, istituito a favore dei ciechi civili con la legge 9 agosto 1954, n. 632, si è rivelato inidoneo a risolvere il problema sociale di questa categoria di minorati nel quadro dell'articolo 38 della Costituzione e secondo lo spirito con cui il Parlamento italiano ha votato la legge anzidetta.

Restano infatti insoddisfatte le esigenze d'ordine morale e giuridico, oltre che economico, sollevate nel dopoguerra, fino al 1954, all'attenzione del Governo e della pubblica opinione perché il provvedimento con il quale si è stabilito di concedere ai ciechi civili un assegno mensile variabile da lire 10.000 a lire 14.000, nonché l'organizzazione amministrativa approntata per l'erogazione di detto assegno, hanno eluso l'impegno della norma costituzionale svuotando l'intervento dello Stato di quel valore sociale che la categoria dei ciechi italiani aveva il diritto di attendersi.

Si può senz'altro affermare, a chiarimento di tale rilievo, che l'assegno a vita in parola, malgrado la pretesa di configurarsi secondo un titolo giuridico speciale, come era stato sottolineato in sede di esame da parte della V Commissione Finanze e Tesoro e della stessa Assemblea dei deputati nella seduta plenaria del 20 luglio 1954, si è risolto in un sussidio assistenziale privo di garanzie adeguate per quanto concerne l'erogazione ed esposto in ogni momento al rischio della revoca per l'ap-

prezzamento di un Ente che valuta il merito delle richieste non tanto per l'assillante stato di bisogno degli aventi diritto quanto in base a proprie considerazioni di bilancio.

Si è dovuto assistere così, negli ultimi anni, al formarsi di un diffuso malcontento fra i ciechi le cui domande per beneficiare dell'assegno non vengono accolte o se ne sospende il beneficio perché le loro condizioni economiche sono appena superiori, qualche volta soltanto di cifre irrisorie, al reddito massimo consentito, che è di lire 15.000 mensili; revoche, sospensioni e rigetti resi più esasperanti dalla constatazione che non pochi cittadini, sprovvisti dei requisiti voluti dalla legge, usufruiscono dell'assegno per l'insufficienza dei mezzi con cui si procede all'accertamento delle loro condizioni visive ed economiche.

Questi gravi inconvenienti procedono anzitutto dal regolamento esecutivo della legge 9 agosto 1954, n. 632, che ha travisato la natura, il carattere e le finalità dell'assegno con essa istituito, ma prima ancora dalla stessa legge istitutiva che, ricorrendo alla formula dell'assegno, ha evitato la soluzione più adeguata al problema dell'assistenza ai ciechi civili.

Tale soluzione è voluta dalla norma di cui all'articolo 38 della Costituzione secondo la quale «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha

diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale ».

In una più progredita concezione della solidarietà il diritto al mantenimento verso le persone che non possono provvedere ai propri bisogni, prescinde dal tradizionale criterio dell'intervento assistenziale a carattere caritativo e non può attuarsi neppure secondo schemi ambigui che lasciano all'amministrazione una illimitata discrezionalità circa il vaglio dei requisiti e la decisione sulla richiesta del beneficio.

La soluzione più consona resta dunque quella della pensione, di un atto legislativo cioè che ponga un preciso obbligo giuridico nei confronti dello Stato al quale corrisponde un altrettanto preciso diritto dei cittadini interessati e che si realizzi senza la mediazione dei poteri discrezionali attribuiti all'Ente erogatore.

Il diritto al mantenimento di cui parla l'articolo 38 della Costituzione acquista in tal modo il suo significato più completo perché conferisce ai titolari di esso poteri e facoltà per la tutela relativa, mentre si attua nella forma più elevata quella esigenza di socialità verso cui convergono le aspirazioni di tutte le categorie, particolarmente delle più umili, nonché gli sforzi del Parlamento e del Governo della Repubblica.

Il provvedimento inoltre non costituisce un aggravio finanziario per lo Stato perché la copertura necessaria è già prevista dalle leggi 9 agosto 1954, n. 632, e 20 febbraio 1958, n. 103, e consente, sul piano più vasto dei riflessi morali e civili, di allineare la categoria dei ciechi italiani alle posizioni raggiunte in questo settore nelle Nazioni più progredite del mondo occidentale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'assegno vitalizio istituito dalla legge 9 agosto 1954, n. 632, è trasformato in pensione a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta che abbiano una riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

### ART. 2.

La pensione è stabilita nella misura di lire 240.000 annue per coloro che abbiano una riduzione visiva non inferiore al 95 per cento e nella misura di lire 120.000 annue per coloro che abbiano una riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

### ART. 3.

La pensione viene corrisposta da una apposita Cassa di erogazione, funzionante presso il Ministero del tesoro, gestita da un Consiglio di amministrazione che è composto del presidente, nominato dal Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero dell'interno, di un rappresentante del Ministero della sanità, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di tre rappresentanti della categoria designati dall'Unione italiana dei ciechi.

ART. 4.

Il requisito della cecità o della riduzione visiva è accertato da un Collegio medico istituito in ogni provincia e composto del medico provinciale in rappresentanza del Ministero dell'interno, di un medico oculista nominato dal Ministero della sanità, di un medico oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.

ART. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento per la disciplina delle modalità di richiesta della pensione e di quant'altro occorre per l'esecuzione della presente legge.

ART. 6.

Sono abrogate: la legge 9 agosto 1954, n. 632, e la legge 20 febbraio 1958, n. 103.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge sarà provveduto con i fondi, per l'ammontare complessivo di lire 8 miliardi e 900 milioni, stanziati a favore dell'Opera nazionale ciechi civili dalle leggi abrogate con il precedente comma.